



COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

Tel. 086195124 - Fax. 0861958264 -

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 25-10-2023 Numero 29

Oggetto:	ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) GRAN SASSO - LAGA
-----------------	-----------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventitre, il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 13:00, in Fano Adriano presso sala consiliare sita in Corso V. Emanuele III, IL CONSIGLIO COMUNALE convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Signori:

Consiglieri	Pres./Ass.	Consiglieri	Pres./Ass.
SERVI LUIGI	P	SERVI CLAUDIO	P
RECCHIA EUGENIA	P	D'AGOSTINO ANTONIO	A
NISII LINO	P	MASTRODASCIO ANGELO	A
DI BONAVENTURA CARLO	A	SCARDELLETTI FEDERICA	A
DI GIORGIO GIOVANNI	P	PISCIAROLI MARCO	A
DI BATTISTA ANTONIO	P		

Assegnati 11	Presenti n. 6
In carica 11	Assenti n. 5

Partecipa, con funzioni referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale, dott. DI PATRIZIO MATTEO. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. SERVI LUIGI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

PARERI DI REGOLARITA'

(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 02-10-2023: Favorevole Il Responsabile del Servizio Interessato F.to PISCIAROLI CORRADO

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 02-10-2023: Favorevole Il Responsabile del Servizio Interessato F.to ZUCCARINI GABRIELLA

Illustra il punto il Sindaco.

Espone la cornice normativa di riferimento evidenziando la funzione del G.A.L. denominato Società Consortile Gran Sasso – Laga Srl (G.A.L. delle Aree interne della provincia di Teramo).

Con tale proposta si pone a votazione l'adesione, l'acquisizione della quota, e lo Statuto. Nessun intervento a seguire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che i Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) sono disciplinati dall'art. 34 del regolamento UE n. 1303/2013 il quale, al primo comma, sancisce che gli stessi “elaborano e attuano strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo” e rappresentano “partenariati pubblico-privato”, sorti negli anni '90 per volontà dell'Unione Europea al fine di elaborare ed attuare strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo a sostegno dello sviluppo delle regioni rurali svantaggiate ove si colloca il Comune di Fano Adriano;

CONSIDERATO che, in ragione di ciò, il G.A.L. è un gruppo composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali, sia pubblici che privati, che si riuniscono in un partenariato con lo scopo di elaborare ed attuare strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo dirette a favorire la crescita economica e sociale di un territorio. Il GAL è, in altri termini, uno strumento di programmazione che riunisce tutti i potenziali attori dello sviluppo (quali associazioni, imprese, comuni, ecc.) nella definizione di una politica “concertata”;

PREMESSO

che nell'ambito dell'area montana del Gran Sasso e dei Monti della Laga, opera il Gruppo di Azione Locale denominato Società Consortile Gran Sasso – Laga Srl (G.A.L. delle Aree interne della provincia di Teramo);

che la Società Consortile Gran Sasso – Laga Srl è realtà attiva sul territorio, per la gestione dei Piani di Sviluppo Locale attraverso i fondi del FEARS, e in quanto con esso compatibile, prevedendo anche a favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio provinciale stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private;

che in particolare, la società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree rurali, montane e marginali, con particolare riferimento al territorio delle aree interne;

VISTO il PSL programma di sviluppo rurale 2014/2020 Abruzzo misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” Gruppo di Azione Locale “GRAN SASSO LAGA”, “Linee strategiche di sviluppo dell'Appennino Teramano”, Ambito tematico prevalente: Turismo sostenibile Ambiti tematici integrati al prevalente: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;

CONSIDERATO

che la partecipazione ai G.A.L., costituiti nelle forme giuridiche previste dai diversi ordinamenti degli Stati Membri dell'UE, è prevista dai regolamenti comunitari che nella gerarchia delle fonti di diritto prevalgono rispetto alle normative nazionali;

l'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) così come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017 stabilisce che “è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”; il Gruppo di Azione Locale “GRAN SASSO LAGA”, elabora ed attua le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 essendo la sua funzione principale quella di programmare e gestire lo sviluppo locale di tipo partecipativo previsto dall'art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013;

ai sensi dell'art. 32 paragrafo 2 lett. b) del sopracitato Regolamento, i G.A.L. sono composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati e pertanto la partecipazione pubblica rappresenta un elemento essenziale: è interesse della collettività territoriale acquisire e/o mantenere le partecipazioni (e di conseguenza conservare la società) in quanto rappresenta l'unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali ecc.;

VISTA la richiesta del Società Consortile Gran Sasso – Laga Srl (G.A.L. delle Aree interne della provincia di Teramo) acquisita al protocollo dell'Ente n. 4735 del 05/06/2023, con la quale questo Comune viene invitato ad aderire alla compagine sociale sottoscrivendo una quota di € 1.000,00 (euro mille/00);

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 21/09/2023 avente ad oggetto “VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) con la quale sono stati inseriti nell'apposito capitolo di bilancio € 1.000,00 per poter procedere all'acquisto della quota suddetta;

CONSIDERATO che

la richiesta riferita all'esito positivo del contenzioso con la Regione Abruzzo in merito al finanziamento del Piano di Sviluppo Locale che interessa le aree interne della provincia di Teramo del Gran Sasso e dei Monti della Laga per l'importo di € 3.992.000,00;

altresì che è intenzione del G.A.L. Gran Sasso Laga partecipare al bando della nuova programmazione LEADER nell'ambito della PAC 2023/2027, così come concordato nella riunione di partenariato con i tutti i Sindaci dell'area interessata, svoltasi nella sala consiliare del consorzio BIM – Teramo;

che è interesse del comune partecipare alla compagine sociale per contribuire e condividere l'impiego delle risorse sul territorio interessato dal finanziamento;

che GAL è un partenariato pubblico-privato previsto dall'art. 34 del Reg. UE 1303/2013, richiamato anche dall'art. 4 c. 6 del D.Lgs. 175/2016;

anche che detta partecipazione non è sottoposta alle verifiche annuali previste dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come stabilito dal c. 6-bis dell'art. 26 dello stesso decreto legislativo;

ACQUISITI:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e art 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come da allegati fogli che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere favorevole dell'Organo di Revisione dei Conti;

VISTI:

lo statuto della Società Consortile Gran Sasso – Laga Srl custodito in atti;

lo Statuto Comunale;

il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione:

Presenti n. 6 Consiglieri

Favorevoli: 6

Contrari:0

Astenuti:0

DELIBERA

- 1- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2- di aderire alla compagine sociale: Società Consortile Gran Sasso – Laga Srl (Gruppo di Azione Locale “GRAN SASSO LAGA”), Via P. De Angelis, 24, c/o sede Municipale, 64046 Montorio al Vomano, C.F. e P. IVA 00907610679 sottoscrivendo e versando la quota di € 1.000,00 (euro mille/00) alla Società suddetta;
- 3- di approvare il relativo Statuto che allegato alla presente (Allegato A), ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4- di concorrere, in proporzione alla partecipazione posseduta, alle spese di sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL assumendo sin d'ora l'impegno di iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso e nei predisponendi bilanci gli importi annualmente stabiliti dall'assemblea dei soci;
- 5- di demandare al Sindaco pro tempore Dott. Luigi Servi, a compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- 6- di trasmettere copia della presente deliberazione: al Gruppo di Azione Locale “GRAN SASSO LAGA”; alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- 7- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Fano Adriano, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

Successivamente, stante l'urgenza con votazione:

COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Parere del Revisore dei Conti

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Parisse, quale Revisore dei conti dell'Ente ha ricevuto in data 02.10.23 la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 02.10.23 avente ad oggetto: **ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) GRAN SASSO LAGA.**

Vista la già menzionata proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 02.10.23 avente ad oggetto: **ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) GRAN SASSO LAGA.**

Visto il parere di regolarità tecnica del 02.10.23 del Dott. Pisciaroli Corrado e visto il parere di regolarità contabile del 02.10.2023 della Dott. ssa Gabriella Zuccarini ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.L.gs. n.267 /2000.

Premesso che:

- nell'ambito dell'area montana del Gran Sasso e dei Monti della Laga, opera il Gruppo di Azione Locale denominato Società Consortile Gran Sasso – Laga Srl (G.A.L. delle Aree interne della provincia di Teramo);
- la Società Consortile Gran Sasso – Laga Srl è realtà attiva sul territorio, per la gestione dei Piani di Sviluppo Locale attraverso i fondi del FEARS, e in quanto con esso compatibile, prevedendo anche a favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio provinciale stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private;
- in particolare, la società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree rurali, montane e marginali, con particolare riferimento al territorio delle aree interne;

CONSIDERATO CHE:

- il dibattito crescente sul tema della partecipazione dei cittadini alla costruzione delle politiche urbane, ambientali e di quelle connesse allo sviluppo locale, induce a privilegiare l'avvio di pratiche locali che sappiano far tesoro di quanto sperimentato e discusso nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea e più in generale a livello internazionale;
- la Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 Ottobre 1985, e ratificata in Italia con la legge 30 Dicembre 1989, n. 439, s'informa ai seguenti principi fondamentali: 1) il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici fa parte dei principi democratici comuni a tutti gli stati membri del Consiglio d'Europa; 2) a livello locale il predetto diritto può essere esercitato il più direttamente possibile; 3) l'esistenza di collettività locali investite di responsabilità effettive consente un'amministrazione efficace e vicina al cittadino; 4) la difesa e il rafforzamento dell'autonomia locale nei vari Paesi Europei rappresenta un importante contributo all'edificazione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del decentramento del potere;
- in particolare, l'art. 10 della predetta legge n. 439/89 prevede espressamente che le collettività locali hanno diritto, nell'esercizio delle loro competenze, a collaborare e ad associarsi ad altre collettività locali per la realizzazione di attività di comune interesse.

VISTO il PSL programma di sviluppo rurale 2014/2020 Abruzzo misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER" Gruppo di Azione Locale "GRAN SASSO LAGA", "Linee strategiche di sviluppo dell'Appennino Teramano", Ambito tematico prevalente: Turismo sostenibile Ambiti tematici integrati al prevalente: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;

CONSIDERATO CHE

- la partecipazione ai G.A.L., costituiti nelle forme giuridiche previste dai diversi ordinamenti degli Stati Membri dell'UE, è prevista dai regolamenti comunitari che nella gerarchia delle fonti di diritto prevalgono rispetto alle normative nazionali;
- l'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) così come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017 stabilisce che "è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;

- il Gruppo di Azione Locale “GRAN SASSO LAGA” elabora ed attua le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 essendo la sua funzione principale quella di programmare e gestire lo sviluppo locale di tipo partecipativo previsto dall’art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013;
- ai sensi dell’art. 32 paragrafo 2 lett. b) del sopracitato Regolamento, i G.A.L. sono composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati e pertanto la partecipazione pubblica rappresenta un elemento essenziale: è interesse della collettività territoriale acquisire e/o mantenere le partecipazioni (e di conseguenza conservare la società) in quanto rappresenta l’unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali ecc.;

VISTA la richiesta del Società Consortile Gran Sasso – Laga Srl (G.A.L. delle Aree interne della provincia di Teramo) acquisita al protocollo dell’Ente n. 4735 del 05/06/2023, con la quale questo Comune viene invitato ad aderire alla compagine sociale sottoscrivendo una quota di € 1.000,00 (euro mille/00);

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 21/09/2023 avente ad oggetto “VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000) con la quale sono stati inseriti nell’apposito capitolo di bilancio € 1.000,00 per poter procedere all’acquisto della quota suddetta;

CONSIDERATO che

- a richiesta riferita all’esito positivo del contenzioso con la Regione Abruzzo in merito al finanziamento del Piano di Sviluppo Locale che interessa le aree interne della provincia di Teramo del Gran Sasso e dei Monti della Laga per l’importo di € 3.992.000,00;
- altresì che è intenzione del G.A.L. Gran Sasso Laga partecipare al bando della nuova programmazione LEADER nell’ambito della PAC 2023/2027, così come concordato nella riunione di partenariato con tutti i Sindaci dell’area interessata, svoltasi nella sala consiliare del consorzio BIM – Teramo;
- che è interesse del comune partecipare alla compagine sociale per contribuire e condividere l’impiego delle risorse sul territorio interessato dal finanziamento;
- che GAL è un partenariato pubblico-privato previsto dall’art. 34 del Reg. UE 1303/2013, richiamato anche dall’art. 4 c. 6 del D.Lgs. 175/2016;
- anche che detta partecipazione non è sottoposta alle verifiche annuali previste dall’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, come stabilito dal c. 6-bis dell’art. 26 dello stesso decreto legislativo;

VISTI:

- lo statuto della Società Consortile Gran Sasso – Laga Srl custodito in atti;
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


Stante la competenza del Consiglio Comunale a adottare il presente atto, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; assunte le opportune informazioni ed effettuate le necessarie verifiche ed alla luce di quanto sopra premesso,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Fano Adriano lì, 02.10.2023

**Il Revisore dei Conti
Dott. Lorenzo Parisse**



STATUTO
"SOCIETÀ CONSORTILE GRAN SASSO LAGA S.R.L."

T I T O L O I

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - OGGETTO

Art. 1

E' costituita una Società consortile denominata "SOCIETÀ CONSORTILE GRAN SASSO LAGA S.R.L."

Essa è disciplinata dalle norme di legge e da quelle di cui al presente Statuto.

Art. 2

La Società ha sede in **Torricella Sicura (TE)**.

Con deliberazione dell'Assemblea potranno essere istituite o sopresse sedi secondarie, agenzie, rappresentanze ed uffici, sia in Italia che all'Estero.

Art. 3

La durata della Società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta)** con possibilità di proroga nei modi e termini di legge.

Art. 4

La Società consortile ha come scopo principale la realizzazione di progetti comunitari di sviluppo economico, in particolare a carattere rurale e prioritariamente per la realizzazione di programmi Leader, di cui al PSR Regione Abruzzo, per la valorizzazione in prevalenza delle aree interne della Provincia di Teramo.

L'attività sociale sarà riferita ai seguenti ambiti operativi:

- a) agricoltura ed attività connesse, agriturismo e turismo rurale;
- b) animazione dello spazio rurale;
- c) concorso allo sviluppo delle zone rurali;
- d) sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;
- e) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti relativi, con valenza prioritaria per quelli naturali tipici ed originali;
- f) formazione professionale ed ausili all'occupazione compresi i servizi di sostituzione temporanea;
- g) ricerche di mercato ed altre attività di promozione, servizi collettivi anche informatici e tematici;
- h) studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa alle precedenti.

La Società, nell'ambito del richiamato progetto LEADER, fornirà servizi generali oggetto del relativo programma operativo e potrà rappresentare i soci consorziati per le attività ad essi riferibili.

La Società potrà inoltre attivare e consolidare la coopera-

zione tra territori rurali, in ambito nazionale ed internazionale, attraverso la creazione e il consolidamento di una vera e propria rete di promozione dei territori e dei suoi prodotti tipici.

Infine la Società, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere ogni e qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e valutaria, compreso il rilascio di garanzie reali o personali e potrà assumere interessenze e partecipazioni, anche indirette, in altri organismi societari, cooperativistici e consortili aventi finalità affini o complementari alle proprie.

Art. 5

Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni professionali e le associazioni. Detti soggetti devono essere espressione degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati.

Né le autorità pubbliche, quali definite dalla normativa vigente, né alcun singolo gruppo di interesse, possono rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto, sia nell'Assemblea dei soci che nel Consiglio di Amministrazione.

T I T O L O II

CAPITALE

Art. 6

Il capitale sociale viene fissato in **Euro 75.850,00 (settantacinquemilaottococinquanta virgola zero zero)** ed è diviso in quote da **Euro 1,00 (uno virgola zero)**.

Con verbale di assemblea straordinaria in data 26 (ventisei) settembre 2023, ricevuto dal Notaio Roberto Lauro di Giulianova, è stato deliberato l'aumento oneroso fino ad Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero), scindibile e senza alcun sovrapprezzo, con diritto di sottoscrizione da esercitarsi esclusivamente da terzi, entro il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).

Il capitale sociale può essere aumentato, nel rispetto delle norme di legge anche relative al diritto di opzione a favore dei soci, con deliberazione dell'Assemblea.

Altresì, il capitale sociale può essere aumentato, ai sensi dell'art. 2481 bis del Codice Civile, con decisione dell'Assemblea dei soci, mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, con delega al Consiglio di Amministrazione per l'attuazione.

I trasferimenti eventualmente eseguiti in violazione di quanto previsto nel presente Statuto non avranno efficacia di fronte alla Società, abilitando l'organo amministrativo a rifiutare la relativa iscrizione.

Art. 7

Salva diversa deliberazione assembleare, eventuali anticipazioni da parte di soci alla Società, se eseguite in proporzione alle quote di partecipazione possedute, sono improdut-

tive di interessi ad ogni effetto di legge.

T I T O L O III

ASSEMBLEE

Art. 8

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa assunte, in conformità alla legge ed allo Statuto sociale, vincolano i soci stessi, ancorché non intervenuti o dissidenti.

Art. 9

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione della data, luogo ed ora delle stesse, nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'avviso deve essere inviato, a mezzo lettera raccomandata, almeno otto giorni prima della data fissata, nel domicilio comunicato dai singoli soci.

Ancorché non convocata, l'assemblea sarà valida qualora vi sia l'intervento di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, l'organo amministrativo al completo e del revisore unici, se nominato, ed alla condizione che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione.

Art. 10

Hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

Art. 11

Le assemblee potranno essere tenute anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di assenza o impedimento del legale rappresentante, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario scelto anche fra i non soci, salvo i casi che il verbale debba essere redatto da un Notaio.

Art. 12

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata per le determinazioni di competenza quando l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

L'Assemblea si costituisce e delibera in prima convocazione con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti.

L'assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita e delibera in prima convocazione con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con l'intervento e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

T I T O L O I V
AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 13

La Società, in relazione alle determinazioni dell'assemblea, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto di un numero non inferiore a tre e non superiore a nove. I membri dell'organo amministrativo possono essere anche non soci; essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili. In ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurata la presenza di componenti donne nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto che ritenga opportuno per il raggiungimento delle finalità istituzionali, con la sola eccezione di quelli per legge riservati alla inderogabile competenza dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e competenze ad uno o più dei propri membri, definendo nella delega i limiti, i criteri generali, i principi direttivi ed, altresì, eventuali compensi.

Il Consiglio può, infine, nominare direttori, coordinatori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 16

Qualora nel periodo di validità della carica vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, si applicherà il disposto di cui agli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile.

Tuttavia, nell'ipotesi che venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intenderà decaduto dalla carica l'intero Consiglio.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente e, in caso di prolungata assenza o impedimento, del Vice Presidente, se nominato, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero ne faccia istanza la maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni si tengono presso la sede sociale od altrove, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri, nonché ai Sindaci, se nominati, a mezzo lettera o mail, inviata almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, il termine è ridotto alla metà.

Per la valida costituzione del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

E' altresì valida l'adunanza quando, in difetto delle formalità di convocazione, siano presenti tutti i membri e, se nominato, il Revisore Unico.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevarrà il voto di chi presiede.

Il Consiglio, infine, potrà nominare anche in via permanente un segretario.

A causa dei loro legami familiari o professionali i membri del Consiglio di Amministrazione possono trovarsi in situazione di conflitto di interesse.

In detti casi non possono partecipare al processo decisionale relativo alla selezione di progetti, scelta di fornitori, affidamento di incarichi di ogni genere.

I membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta e il verbale del Consiglio di Amministrazione deve riportare l'uscita del membro e i motivi.

L'inosservanza di dette regole, comporta la immediata decadenza dall'Organo che deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla conoscenza della violazione.

Altresì, l'irregolarità comporta la immediata revoca, da parte del Consiglio di Amministrazione, dei finanziamenti, delle forniture e degli incarichi.

Art. 18

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte a terzi è in giudizio nonché in via amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, in ipotesi di assenza od impedimento di questi, al Vice Presidente, se nominato, e nei limiti della delega, all'Amministratore delegato, sempre se nominato.

La firma del Vice Presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

T I T O L O V

CONTROLLO LEGALE

Art. 19

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi di legge, ovvero per deliberazione assembleare, l'amministrazione della società sarà controllata da un Revisore Unico.

IL Revisore Unico dura in carica per un triennio, è rieleggibile ed il suo compenso è fissato dall'assemblea in base a quanto previsto dalle leggi e normative vigenti.

T I T O L O VI

BILANCIO ED UTILI

Art. 20

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il termine e nelle forme di legge, l'organo di amministrazione provvede a formare il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Art. 21

La Società non ha scopo di lucro.

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al limite previsto dalla legge;
- b) il rimanente, a norma dell'art. 4 (quattro) della legge 21 maggio 1981 n. 240, non sarà distribuito sotto qualsiasi forma ai soci e resterà a disposizione dell'assemblea per le determinazioni di competenza in rapporto anche alle finalità istituzionali.

T I T O L O VII ESCLUSIONE E DECADENZA

Art. 22

Il socio che abbia commesso gravi violazioni del contratto sociale, ovvero abbia tenuto un comportamento gravemente lesivo della Società e dei suoi interessi, può essere escluso a norma dell'art. 2473 bis del Codice Civile.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, non comprendendosi ai fini del calcolo della maggioranza il socio di cui sia stata proposta l'esclusione.

La quota del socio escluso, ai sensi dell'articolo 2609 del codice civile, si accresce proporzionalmente a quelle degli altri soci.

Non e' previsto il rimborso della quota già versata dal socio escluso.

Art. 23

La decadenza del socio consorziato è accertata dall'Assemblea dei soci nei casi di grave inadempimento alle obbligazioni assunte in forza del presente Statuto e dell'Assemblea dei soci.

Altresì, è accertata nei casi del venir meno dei presupposti stabiliti dall'art. 5 per la presenza nella compagine sociale.

La decadenza è deliberata dall'Assemblea, non comprendendosi ai fini del calcolo della maggioranza il socio di cui sia stata proposta la decadenza.

La quota del socio decaduto, ai sensi dell'articolo 2609 del codice civile, si accresce proporzionalmente a quelle degli altri soci.

Non e' previsto il rimborso della quota già versata dal socio decaduto.

T I T O L O VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24

L'anticipato scioglimento della Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avvenire su deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendo i loro poteri ed emo-

lument.

T I T O L O IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre leggi in materia.

FIRMATO:

MATONE CARLO

ROBERTO LAURO NOTAIO (VI E' L'IMPRONTA DEL SIGILLO).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82. copia ad uso Registro Imprese. imposta di bollo assolta mediante M.U.I.

Presenti n. 6 Consiglieri
Favorevoli: 6
Contrari:0
Astenuti:0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il SINDACO
F.to SERVI LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to DI PATRIZIO MATTEO

Prot. n. _____

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comune.fanoadriano.te.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69). Reg. Pubbl. n. 604

Fano Adriano, li 11/11/2023



Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

La presente deliberazione composta:

da n. 3 foglio/i di cui si occupano n. 6 facciate;

da n. 2 allegato/i di cui si occupano n. 10 pagine;

(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)
è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Fano Adriano, li 26/10/2023



Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi dal 26/10/2023 senza reclami od opposizioni.

Fano Adriano, li 11/11/2023



Il Responsabile del Servizio

[Handwritten signature]